

**REGOLAMENTO PER
CONCESSIONE
E GESTIONE ORTI PER ANZIANI**

*(APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 73 DEL 30.09.2002 E MODIFICATO DEL DELIBERA N. 79
DEL 19/12/2006).*

Art. 1 - Principi generali 1. Il Comune concede in uso gratuito a pensionati che hanno compiuto sessanta anni d'età lotti di terreno da destinarsi ad orti familiari.

2. Ai fini del presente Regolamento, per orto si intende un appezzamento di terreno individuato dal Comune per la coltivazione di fiori, frutta ed ortaggi ad uso del concessionario e della sua famiglia, con divieto di farne commercio.

3. La costituzione, la formazione e la regolamentazione gestionale degli orti è di competenza del Comune; la conduzione, le eventuali responsabilità ad essa collegate, la proprietà e l'uso di quanto prodottovi, nel rispetto della normativa vigente, sono dei concessionari degli orti.

4. Potrà essere concesso in uso un solo orto per ogni nucleo familiare, intendendo anche le convivenze nella medesima abitazione.

5. Il Comune si riserva la facoltà di destinare n. 2 orti per iniziative sociali ed ecologiche di particolare interesse.

Art. 2 - Modalità di concessione 1. La concessione avviene per graduatoria su domanda a seguito di avviso pubblico.

2. Con scadenza biennale, o anticipata, qualora sia esaurita la graduatoria, si provvederà a pubblicare nuovo avviso per la formazione della graduatoria di assegnazione.

3. Le domande di concessione, presentate dagli interessati secondo le disposizioni contenute nell'avviso pubblico, saranno esaminate da apposita commissione, come previsto dal seguente art. 3, che predisporrà la graduatoria degli aventi diritto alla concessione in base ai punteggi specificati nell'allegato A del presente Regolamento.

4. La domanda deve essere presentata al Servizio Protocollo, oppure al Servizio Socio-Assistenziale del Comune, che provvederà a farla transitare al Protocollo, entro i termini di scadenza indicato nell'avviso pubblico.

5. Alla domanda dovrà essere allegata, oltre alla documentazione comprovante i motivi dell'eventuale richiesta di cui all'art. 1, comma 5 del presente Regolamento,

l'autocertificazione, ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000 inerente:

- il possesso dei requisiti, l'importo complessivo del reddito percepito nell'anno solare precedente alla pubblicazione dell'avviso pubblico dal richiedente e dai familiari conviventi;

- eventuali titoli di merito.

6. Gli orti che dovessero rendersi disponibili per rinuncia dei concessionari, ed eventuali nuovi lotti, saranno concessi utilizzando la graduatoria vigente.

Art. 3 - Composizione della commissione 1. Ai fini della formazione della graduatoria è costituita una commissione formata dai seguenti componenti:

- Responsabile del Settore Servizi Sociali, con funzione di presidente;

- Segretario generale (o suo delegato);

- Assistente sociale.

Art. 4 - Graduatorie 1. Entro 30 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle richieste, sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune la graduatoria provvisoria degli aventi diritto.

2. E' ammesso il ricorso contro la graduatoria entro quindici giorni dalla data di pubblicazione.

3. La commissione esaminerà i ricorsi entro 30 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione degli stessi e formulerà la graduatoria definitiva.

4. Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio si procederà mediante sorteggio pubblico ed in presenza degli interessati.

5. La graduatoria definitiva, predisposta dalla commissione, è approvata con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali, che successivamente provvede alla concessione degli orti).

6. In caso di disponibilità di più lotti, agli aventi diritto alla concessione verrà data facoltà di scelta dell'orto secondo l'ordine progressivo nella graduatoria definitiva.

7. La graduatoria sarà aggiornata ogni due anni, salvo esaurimento della stessa.

Art. 5 - Durata della concessione 1. La concessione ha validità *triennale, prorogabile di altri 3 anni*,¹ salvo disdetta da una delle parti.

2. La concessione può cessare in qualsiasi momento per improrogabili ed imprevedibili

¹ Modifica introdotta con delibera C.C. n. 79 del 19/12/2006 che ha sostituito la parola "illimitata" con le parole: "triennale, prorogabile di altri 3 anni".

esigenze dell'Amministrazione comunale, mediante ordinanza motivata da notificarsi al destinatario, che non avrà diritto ad alcun indennizzo.

3. Ogni due anni, a seguito della formazione della nuova graduatoria, la commissione provvederà alla verifica della permanenza dei requisiti dei concessionari.

4. Qualora dalla verifica dovesse risultare la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti, il titolare perderà il diritto alla concessione e dovrà essere lasciato libero l'orto entro tre mesi dalla notifica dell'atto di revoca della concessione, indipendentemente dalla scadenza naturale.

Art. 6 - Partecipazione alle spese 1. Ai sensi della legge n. 724/94, trattandosi di iniziativa sociale per l'occupazione del tempo libero degli anziani, la concessione avviene a titolo gratuito, previo rimborso di una quota annuale per le spese pari a € 51,65, calcolata sul costo dell'istruttoria della pratica e sul consumo forfettario dell'acqua (art. 1025 del codice civile).

2. Il versamento del contributo alle spese dovrà avvenire per il primo anno, alla sottoscrizione del Foglio Patti e Condizioni, e per gli anni successivi entro il 31 dicembre.

Art. 7 - Requisiti 1. Possono concorrere alla concessione degli orti i cittadini che alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico siano residenti a Vimodrone e che avendo compiuto sessanta anni d'età siano titolari di pensione o siano in attesa di pensione (con pratica in corso).

2. Sono esclusi dall'assegnazione coloro che possiedono, o abbiano in godimento a qualsiasi titolo, un terreno coltivato o coltivabile ad uso orto familiare nel Comune di Vimodrone o comuni limitrofi.

Art. 8 - Controversie 1. Il Responsabile del Settore Servizi Sociali provvederà a dirimere eventuali controversie inerenti alla gestione degli orti che dovessero sorgere fra i concessionari.

Art. 9 - Obblighi 1. Il concessionario deve garantire la coltivazione diretta dell'orto.

2. La concessione deve intendersi strettamente personale; non è quindi ammessa alcuna forma di successione o di cessione o di diritto familiare, anche se parziale o gratuita dello stesso.

3. In caso di decesso del concessionario, gli eredi hanno l'obbligo di ripristinare le

condizioni originarie del lotto e restituirlo al Comune entro tre mesi.

4. Il concessionario deve effettuare le coltivazioni tipiche di un orto familiare, con divieto di diversa utilizzazione, specie se a fine di lucro.

5. Inoltre il concessionario è obbligato a:

a) mantenere la superficie del terreno adeguatamente sistemata, onde evitare il formarsi di pozze di acqua anche piovana;

b) non realizzare alcuna opera di derivazione di acqua o altro;

c) mantenere pulito l'appezzamento assegnato ed i relativi sentieri di accesso;

d) non abbandonare sul terreno attrezzi o altri oggetti;

e) non tenere né utilizzare, per la coltivazione, sostanze tossiche o inquinanti (anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti e sostanze che comunque comportino rischi di tossicità);

f) non tenere o allevare animali in genere (cani compresi);

g) non bruciare sterpaglie o altri rifiuti;

h) non utilizzare contenitori diversi da fusti in plastica per la raccolta di acqua;

i) non fare rumori molesti;

l) non piantare alberi;

m) garantire ai funzionari del Comune l'accesso per eventuali ispezioni;

n) provvedere allo sgombero della neve sulle parti eventualmente interessate al passaggio pedonale;

o) non realizzare opere che alterino l'appezzamento assegnato, che alla scadenza della concessione dovrà essere restituito nello stato originario, compreso il locale ricovero attrezzi.

6. Per i compiti di vigilanza e per eventuali accertamenti l'Amministrazione può avvalersi sia degli uffici comunali sia delle guardie ecologiche.

7. Dopo tre contestazioni scritte per inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 la concessione verrà revocata ed il lotto dovrà essere lasciato libero entro tre mesi.

Art. 10 - Cauzione 1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il concessionario verserà alle casse comunali una cauzione infruttifera pari a € 77,47.

Art. 11 - Pubblicità del Regolamento 1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

2. Al fine di favorire una partecipazione più diretta e consapevole dei cittadini, ai sensi dell'art. 22 della L. 241/2000, entro tre mesi dall'entrata in vigore dello stesso i cittadini possono presentare suggerimenti o modifiche da proporre alla competente commissione.

Art. 12 – Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto od incompatibili con quanto disposto dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite dall'art. 19, comma 3°, del vigente statuto comunale.

3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art. 13 – Rinvio Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si richiamano le norme dettate in materia di comodato dal codice civile.

ALLEGATO A

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALUTAZIONE CON PUNTEGGIO DEI TITOLI DI MERITO

1. - VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

Soglie ISEE in Euro:

| | PUNTI |
|-----------------------|-------|
| 0 - 2.582,28 | 10 |
| 2.582,29 - 4.131,66 | 9 |
| 4.131,67 - 5.681,03 | 8 |
| 5.681,04 - 7.230,40 | 7 |
| 7.230,41 - 8.779,77 | 6 |
| 8.779,78 - 10.329,14 | 5 |
| 10.329,15 - 12.394,97 | 4 |
| 12.394,98 - 14.460,79 | 3 |
| 14.460,80 - 16.526,62 | 2 |
| 16.526,63 - 18.592,45 | 1 |

2. - VALUTAZIONE DELL'ANZIANITÀ

CLASSI DI ETÀ DEL RICHIEDENTE:

| | PUNTI |
|-----------------------------|-------|
| - Da 60 al compimento di 65 | 1 |
| - Da 65 al compimento di 70 | 2 |
| - Da 70 al compimento di 75 | 3 |
| - Da 75 al compimento di 80 | 4 |
| - Da 80 al compimento di 85 | 5 |
| - Da 85 al compimento di 90 | 6 |
| - Oltre 90 | 7 |

3. - VALUTAZIONE NUCLEO FAMILIARE

CLASSI DI SITUAZIONE:

| | PUNTI |
|---|-------|
| - persona sola: | 8 |
| - persona convivente con altri familiari: | 5 |
| - coppia: | 3 |
| - coppia convivente con altri familiari:..... | 1 |